

Codice A1604B

D.D. 22 giugno 2021, n. 398

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata Comba Gorino, ubicata nel Comune di Perrero (TO) e gestita direttamente dallo stesso comune ai sensi della deliberazione ATO n. 353 del 23 aprile 2009.



ATTO DD 398/A1604B/2021

DEL 22/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata Comba Gorino, ubicata nel Comune di Perrero (TO) e gestita direttamente dallo stesso comune ai sensi della deliberazione ATO n. 353 del 23 aprile 2009.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Perrero (TO) - nel cui territorio è localizzata la sorgente, gestore diretto del Servizio Idrico Integrato in virtù del consenso espresso dalla Conferenza dell'Ambito nonché committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 30 marzo 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 75 del 30 marzo 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. della sorgente potabile denominata *Comba Gorino* - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 2, particella catastale: n. 9 del Comune censuario di Chiabrano - quota 1.329 metri s.l.m..

L'area di salvaguardia della suddetta sorgente risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

L'area di salvaguardia di una sorgente omonima e ubicata nello stesso Comune di Perrero (TO) era già stata definita ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 con la determinazione del Settore A1604B *Tutela delle acque* n. 558 del 21 dicembre 2017, agli atti presso l'archivio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio; tale sorgente risulta localizzata nella particella catastale n. 43 del foglio di mappa n. 1, ad una quota di circa 1.586 metri s.l.m..

Il Comune di Perrero (TO) si inserisce nella media Valle Germanasca e si sviluppa nella fascia altimetricamente compresa tra le quote 840 e 2.855 metri s.l.m.. Il territorio comunale si posiziona all'interno del Massiccio del Dora Maira, un massiccio cristallino interno considerato come una porzione di crosta continentale monometamorfica d'età Carbonifero-Permiana; nella zona si riscontrano, principalmente, affioramenti di gneiss minuti compatti con all'interno intercalazioni di paragneiss e quarziti, tutti con giacitura Est-Ovest, ricoperti, in maniera più o meno omogenea, da

depositi di natura limoso-argillosa legati essenzialmente all'alterazione dei litotipi presenti.

Le varie sorgenti presenti, collocate in modo più o meno omogeneo sull'intero territorio comunale, sono per lo più legate alla maggiore e/o minore potenza dei depositi fini, alla fratturazione più o meno pervasiva delle rocce costituenti il substrato cristallino, dai corpi di tipo franoso presenti costituiti da materiali detritici a grossa pezzatura e solo in alcuni casi da terreni fini costituiti da uno scheletro formato da ciottoli di pezzatura centimetrica di origine glaciale che, talvolta, si prestano ad immagazzinare acque meteoriche e sotterranee.

La captazione in esame ricade in un'area a rischio gravitativo legato alla presenza di un dissesto areale a scala di versante e in un'area a rischio valanghivo. Nel dettaglio, la porzione interessata dall'emergenza sorgentizia è costituita da depositi grossolani dovuti ai crolli delle pendici montane restrostanti, che mascherano in modo più o meno omogeneo, il sottostante substrato cristallino: si tratta, pertanto, di una sorgente classificabile come *sorgente per limite di permeabilità*, in quanto ci si trova in una situazione dove si hanno depositi sciolti (ospitanti la falda acquifera), a diversa granulometria, permeabili, sovrastanti il substrato roccioso più o meno impermeabile.

La sorgente *Comba Gorino* è ubicata in sinistra idrografica rispetto al principale corso d'acqua drenante la valle, il torrente Germanasca, a monte delle borgate Forengo e Saretto, ad una quota di 1.329 metri s.l.m., in un'area lungo un pendio scosceso e di difficile accesso.

Il tipo di opera di captazione è a cattura e convoglia l'acqua della sorgente in una vasca in cemento armato, in parte interrata, di lunghezza e larghezza di 1,14 metri e di altezza di 0,65 metri; al suo interno la vasca ha una griglia posta in obliquo. L'acqua, una volta passata attraverso la vasca, viene poi convogliata tramite tubazione nelle vasche rompigitto poste a valle. La portata prelevata dalla sorgente è stata stimata da parte del Comune di Perrero che la gestisce; nell'opera di presa, infatti, non è presente alcun sistema di misurazione della portata, della temperatura, della conducibilità elettrica o altro. La portata della sorgente è stimata in 8 l/s (dati forniti dall'amministrazione comunale) e la risorsa ha una modalità d'uso di tipo continuo. La depurazione dell'acqua captata dalla sorgente avviene per mezzo di un sistema debatterizzatore di tipo UV-C situato nella vasca di carico, a monte della borgata Forengo.

Non disponendo di dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché la fonte analizzata è sprovvista di misuratore in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la condizione maggiormente cautelativa, corrispondente ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e, di conseguenza, l'area nel seguito definita coincide con l'intero bacino di alimentazione della sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.118,14 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 28.239,53 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 295.935,49 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "TAV. 14 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELL'ALLEGATO D DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 15/R

DEL 11.12.2006 - COMUNE DI PERRERO (TO) - SORGENTE COMBAGORINO - Scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Per quanto riguarda i centri di rischio, nel bacino di alimentazione, sono stati individuati:

- gruppi di miande non più in uso e in pessimo stato di conservazione che, attualmente, non rappresentano un centro di pericolo ma potrebbero, in futuro, essere oggetto di recupero e pertanto se si verificasse tale eventualità, si dovranno adottare particolari accorgimenti al fine di evitare l'inquinamento della sorgente, in particolare per quanto riguarda gli scarichi reflui;
- una strada sterrata che, tuttavia, viene utilizzata solamente durante i mesi estivi e rimane inagibile per il resto dell'anno e pertanto non si ritiene possa rappresentare un centro di pericolo;
- piccole attività pascolative, che non dovranno eccedere i 170 kg per ettaro di azoto, equivalenti ad un carico massimo di bestiame pari a due Unità di Bovino Adulto (U.B.A.) per ettaro.

In relazione alla sorgente in esame, nella cui area di salvaguardia è presente una ridotta superficie agraria destinata a pascolo stagionale nel periodo estivo che, tradizionalmente, non vengono concimati con fertilizzanti naturali e/o con letame, non sono, inoltre, somministrati fitofarmaci con letame, ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, trovandosi in ambito montano, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari ed alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

Lo studio pedologico per definire la capacità protettiva dei suoli non è quindi necessario per l'area di salvaguardia della sorgente *Comba Gorino*, caratterizzata dalla presenza di rocce affioranti e da una copertura prevalentemente arbustiva, con la sola presenza di prati destinati al pascolo estivo. In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente che, nel caso specifico, è stata classificata come elevata e, pertanto, appartenente alla Classe A per quanto riguarda gestione agricola. I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica culturale.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*” é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 11 novembre 2020, ha trasmesso all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Comba Gorino*, ubicata nel Comune di Perrero (TO) e gestita direttamente dallo stesso comune ai sensi della deliberazione ATO n. 353 del 23 aprile 2009, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 9 dicembre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento

regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ne ha identificati di particolarmente significativi nell'area di salvaguardia ridefinita, dal momento che il contesto risulta essere di alta montagna, privo di antropizzazione, con versanti caratterizzati da medie e forti acclività e normalmente coperti da vegetazione boschiva e arbustiva. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- in relazione alla destinazione d'uso delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, all'interno della quale è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- deve essere verificato che il tratto di viabilità sterrata che attraversa l'area di salvaguardia sia dotato di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 3 febbraio 2021, ha evidenziato che l'acqua della sorgente non è campionata in sito, ma è analizzata in rete presso un punto di utenza lungo l'acquedotto comunale Chiabrano.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha comunicato che, nel 2015 e nel 2017, è stata rilevata una non conformità per presenza di inquinanti batterici; attualmente, l'acqua dell'acquedotto è sottoposta a clorazione e, a parte i due risultati sopra citati, negli ultimi 16 anni non si sono rilevati altri esiti non conformi.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16, in data 22 aprile 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità sterrata che attraversa l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività di pascolo nell'area di salvaguardia della sorgente *Comba Gorino* sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Comba Gorino*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti sulla zona di rispetto ristretta e allargata potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 558 del 21 dicembre 2017, agli atti presso l'archivio della Direzione

regionale Ambiente, Energia e Territorio, con la quale era stata approvata la definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente omonima e ubicata nello stesso Comune di Perrero (TO), in conformità ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., provvedimento trasmesso, per i relativi adempimenti, allo stesso comune di Perrero affinché lo recepisca nel proprio strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi;

vista la nota del Comune di Perrero (TO), in data 30 settembre 2020 - prot. n. 3443, di trasmissione all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" degli studi inerenti la proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 della sorgente potabile denominata *Comba Gorino*, gestita direttamente dallo stesso comune ai sensi della deliberazione ATO n. 353 del 23 aprile 2009;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 11 novembre 2020, con la quale è stata trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Comba Gorino*, ubicata nel Comune di Perrero (TO) e gestita direttamente dallo stesso comune ai sensi della deliberazione ATO n. 353 del 23 aprile 2009, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 9 dicembre 2020 - prot. n. 101232;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 3 febbraio 2021 - prot. n. 0000373;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 75, in data 30 marzo 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 30 marzo 2021 - prot. n. 0001117, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Comba Gorino*, ubicata nel Comune di Perrero (TO) e gestita direttamente dallo stesso comune, è definita come risulta nell'elaborato "*TAV. 14 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELL'ALLEGATO D DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 15/R DEL 11.12.2006 - COMUNE DI PERRERO (TO) - SORGENTE COMBAGORINO - Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. Per quanto concerne le attività pascolo che interessano l'area di salvaguardia, classificata in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari mentre, nella zona di rispetto allargata, è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi, complessivamente, il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002, e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro.

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata.

Negli areali interessati è vietato, inoltre, l'uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti. Inoltre, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il Comune di Perrero (TO) - in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato per il proprio territorio comunale in virtù del consenso espresso dalla Conferenza dell'Ambito - é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R del 2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del Comune di Perrero - in qualità di concessionario del Servizio Idrico Integrato per il proprio territorio comunale in virtù del consenso espresso dalla Conferenza dell'Ambito - per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Perrero, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto di viabilità sterrata che ricade all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di

salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. tav_14.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELL'ALLEGATO "D" DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 15/R DEL 11.12.2006

COMUNE DI PERRERO (TO) SORGENTE COMBAGORINO

Arch. Tullia Barus
Via Gaudiglin n. 1, 10080 Peralù (TO)
c.f. BR8171944005754
tel. / fax. 0121.667020
e-mail: tullia.barus@gsn.com

Data: 24/09/2020

TAV. 14 REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO - COMUNE DI PERRERO


INFORMAZIONI

Elenco delle particelle catastali coinvolte per ciascuna zona:
Fig. 2 n. 2 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 7 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 8 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 9 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 10 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 11 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 12 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 13 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 14 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 15 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 16 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 17 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 18 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 1 n. 43 Comune Consorzio di Chialerano

- Zona di Rispetto Altagriza (ZRA)
Fig. 2 n. 1 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 2 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 3 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 4 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 5 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 6 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 7 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 8 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 9 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 10 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 11 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 12 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 13 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 14 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 15 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 16 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 17 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 18 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 1 n. 43 Comune Consorzio di Chialerano

- Zona di Rispetto Altagriza (ZRA)
Fig. 2 n. 1 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 2 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 3 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 4 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 5 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 6 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 7 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 8 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 9 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 10 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 11 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 12 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 13 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 14 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 15 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 16 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 17 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 2 n. 18 Comune Consorzio di Chialerano
Fig. 1 n. 43 Comune Consorzio di Chialerano

- ### LEGENDA
- Sorgente Combagorino
 - Urbanizzazione totale di destinazione agricola con zone di rispetto (per il Consorzio) - superficie coperta per il 30,00% (10%)
 - Urbanizzazione totale di destinazione agricola con zone di rispetto (per il Consorzio) - superficie coperta per il 30,00% (10%)
 - Distribuzione di linea assiale TV, Classe di Vulnerabilità Idrologica
 - ELEVATA - superficie coperta per il 3,11% (4%)



Sorgente Combagorino - sezione geografica:
latitudine: 45° 52' 30.00" N
longitudine: 7° 20' 15.00" E
altitudine: 1200 m s.l.m.

